



COMUNE DI MONTELABBATE
 Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 19/05/2022

DELIBERAZIONE N. 51 DEL 19/05/2022

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE CORPO BANDISTICO "GIOACCHINO ROSSINI" DI MONTELABBATE PER L'ANNO 2022 PER RADUNO BANDISTICO INTERREGIONALE E PER SERVIZI PRESTATI SECONDO CONVENZIONE E ACCORDI TRA COMUNE E CORPO BANDISTICO

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di maggio alle ore 12:45 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA	Si	
ASSESSORE	PENSERINI RAMONA	Si	
VICE SINDACO	FARONI LUCA	Si	
ASSESSORE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
ASSESSORE	PIERLUIGI FERRARO		Si

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Presiede il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARIA AURELIA BALDELLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la richiesta di contributo per l'anno 2022, pervenuta in data 11.03.2022 – prot. N° 3685 presentata dall'Associazione Culturale "Corpo Bandistico Gioacchino Rossini" di Montelabbate, relativa alla richiesta di contributo per l'anno 2022 per le seguenti voci:

- € 1000,00 per Raduno Bandistico Interregionale;

Visto il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alla iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica. In proposito, è stato sostenuto che: «Il nuovo rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini è, quindi, fondato su una pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati che da punti di partenza diversi e con motivazioni e strumenti diversi convergono nella stessa direzione, quell'interesse generale che, alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti».

Richiamato l'art. 5 comma f) dello Statuto Comunale che sottolinea che i principi ispiratori dell'Amministrazione Comunale, cioè lo sviluppo della propria comunità, si realizzano anche attraverso la tutela e valorizzazione delle risorse nell'interesse della collettività e mediante la promozione di interventi di inclusione sociale anche a favore di categorie giovanili;

Dato atto che, come affermato dalla Corte dei Conti, sez. Lombardia, con delibera n. 116/2011 e con delibera n. 285/2011, la spesa derivante dal presente atto non è sottoposta alla limitazione prevista dall'art. 6, comma 8 e comma 9 del D.L. N. 78/10, in quanto rientra nell'ambito dell'attività tipica e delle competenze dell'Ente costituire una modalità di estrinsecazione dell'attività amministrativa di uno specifico settore e si realizza nell'ambito di uno specifico programma, ed il contributo ha lo scopo di sostenere una associazione locale che ha specifiche caratteristiche di collegamento con la comunità locale;

Richiamato l'atto consiliare n.150 del 30.10.1990, esecutivo, con il quale venivano adottati i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici, privati ai sensi dell'art.12.delle Legge n.241;

Ritenuto di dover accogliere, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, detta richiesta per i fini sociali e ricreativi che persegue;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

PROPONE

- 1) **Di assegnare** all' Associazione Culturale Corpo Bandistico Gioacchino Rossini di Montelabbate la somma complessiva di Euro 1.000,00 quale contributo per Raduno Bandistico Interregionale;
- 2) **Di dare atto** che detta contribuzione non è sottoposta alla limitazione prevista dall'art. 6 comma 8 del D.L. n. 78/10 per le motivazioni di cui in premessa;
- 3) **Di dare atto** che le risorse trovano copertura nel capitolo 11037 “SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZ.VARIE – TRASFERIMENTI” del Bilancio 2022;
- 4) **Di demandare** al Responsabile del Settore Amministrativo l'attuazione di tutti gli adempimenti conseguenti al

presente atto ;

- 5) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000;
- 6) **Di comunicare** con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la sopra riportata proposta, anche ai fini della motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed allegati alla presente;

Tutto ciò premesso;

Con **voti unanimi e favorevoli**, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- **DI COMUNICARE** con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Stante l'urgenza degli adempimenti consequenziali, con separata votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

II SINDACO CINZIA FERRI	II SEGRETARIO COMUNALE MARIA AURELIA BALDELLI
------------------------------------	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.